



N. 2422-A

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE MOLINARI)

Comunicata alla Presidenza il 21 settembre 2011

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza

d'iniziativa dei senatori DIVINA e PITTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2010

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
della 1 ^a Commissione permanente	»	4
della 5 ^a Commissione permanente	»	5
della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	6
Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Divina e Pittoni e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. – Il testo del disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea è frutto della completa rielaborazione dell'originario disegno di legge, a firma dei senatori Divina e Pittoni, operata dalla 13^a Commissione permanente a seguito di un condiviso approfondimento della specifica materia.

L'originario disegno di legge nasceva dalla necessità di far fronte ad una interpretazione innovativa alcune norme contenute nella legge 11 febbraio 1992 n. 157, che disciplina l'esercizio della attività venatoria.

In particolare, il comma 5 dell'articolo 12 di tale legge esplicita le forme nelle quali può essere praticato l'esercizio venatorio, mentre il comma 5 dell'articolo 14 della medesima legge garantisce il «diritto» alla caccia in ambiti territoriali diversi, sulla base delle autorizzazioni dei relativi organi di gestione.

Nel corso dell'anno 2010 si sono verificati nella zona dell'Appennino tosco-emiliano numerosi casi di irrogazione di sanzioni da parte delle autorità di controllo venatorio, sulla base di interpretazioni improvvisamente restrittive del disposto dei citati commi: ciò ha comportato una sostanziale modifica di un modello di esercizio della caccia, sino allora condiviso senza problemi.

Su queste premesse l'originario articolo 1 del disegno di legge presentato dai senatori Divina e Pittoni interveniva riscrivendo il comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992, eliminando l'esclusiva della scelta

dei tre tipi di caccia ivi previsti. In questo modo i proponenti ritenevano di risolvere la lettura riduttiva della possibilità di esercizio della caccia nelle aree appenniniche, così come interpretata da talune autorità di controllo.

Nella 13^a Commissione permanente tale proposta di intervento legislativo non ha riscontrato sufficiente consenso, in quanto, intervenendo sul testo della legge n. 157 del 1992, della quale è in corso di esame una ampia proposta di complessiva rivisitazione, veniva ad anticipare su un punto preciso scelte non ancora condivise.

Si è ritenuto pertanto di procedere, per altra via, con la proposta di introduzione di una norma di interpretazione autentica del vigente articolo 12 della legge sulla caccia.

Tale norma interpretativa mette in relazione in maniera precisa le previsioni dell'articolo 12 con le competenze legislative in materia proprie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, già peraltro riconosciute, dal comma 17 dell'articolo 14 della legge n. 157.

La norma interpretativa comporta un definitivo chiarimento rispetto alle osservazioni (e alle conseguenti sanzioni), che hanno interessato nella zona appenninica soprattutto cacciatori provenienti dalla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Il relatore confida pertanto in una rapida approvazione del disegno di legge.

MOLINARI, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BENEDETTI VALENTINI)

sul disegno di legge e su un emendamento

13 luglio 2011

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed il relativo emendamento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: VIZZINI)

su ulteriori emendamenti

20 settembre 2011

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al testo adottato dalla Commissione per il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, sull'emendamento 1.1 parere non ostativo e sull'emendamento 1.2 parere contrario, in quanto l'effetto che si produrrebbe è suscettibile di differenziare, in modo irragionevole, le forme e le condizioni di autonomia che la Costituzione riconosce, nella medesima intensità, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PICHETTO FRATIN)

14 settembre 2011

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: *deputato* LISI)

6 luglio 2011

La Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento, l'attività venatoria, rientra tra le materie di competenza regionale ma appare strettamente connessa al profilo della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di esclusiva pertinenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni interessate nella specifica regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria in ambiti territoriali diversi dalle riserve di caccia di appartenenza.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DIVINA E PITTONI

Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato nelle seguenti forme:

- a) vagante in zona Alpi;
- b) da appostamento fisso;
- c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata e secondo le previsioni dell'articolo 14, comma 5».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza

Art. 1.

1. Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell'attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso che l'opzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 12 si esercita fatto salvo quanto disposto dalle leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle previsioni di cui ai commi 5 e 17 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

